



NOVITA' IN TEMA DI TRIBUTI COMUNALI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016

Si informa che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilita' 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, ha introdotto alcune importanti novità in tema di tributi locali. Di seguito si riportano quelle di maggiore interesse per i contribuenti:

1. Viene introdotta l'esenzione TASI per l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (*art. 1 c. 14*);
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile che la destina ad abitazione principale, escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il detentore è esente, mentre il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (*art. 1 c. 14*);
3. Viene introdotta l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (*art. 1 c. 10*);
4. Viene ridotta al 50% la base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari e relative pertinenze individuate nel contratto, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - a. il contratto sia stato registrato;
 - b. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c. venga presentata apposita dichiarazione IMU, secondo apposita modulistica e nei termini di scadenza previsti dalla normativa di riferimento (*art. 1 c. 10*);
5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, i tributi IMU e TASI, determinati applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sono ridotti al 75% (*art. 1 c. 53 e 54*);
6. Per l'anno 2016, infine, sono stati bloccati gli aumenti dei tributi locali rispetto all'anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (*art. 1 c. 26*).

Per maggiori informazioni, rivolgersi ai Servizi Tributari del Comune i martedì dalle 9:00 alle 12:00 ed i giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, o contattare telefonicamente l'Ufficio ai numeri tel. 0415628167, 0415628162, 0415628266 dalle 12:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:00 alle 17:00 del martedì. Ulteriori informazioni potranno, inoltre, essere acquisite consultando il sito del Comune di Mira.

Il Dirigente
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan